



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA
via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

IDGARA N. 15Q100

PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006
Per la

FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA
CORONARICA E PERIFERICA E RELATIVI ACCESSORI” PER IL FABBISOGNO
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, CON FACOLTA’ DI ESTENSIONE DELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI ALL’ULSS 16 E ALL’IRCCS IOV.

CAPITOLATO D’ONERI

* * * * *

Il presente documento norma l'oggetto, le modalità e la gestione della fornitura descritta all'art. 1 che sarà aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. n. 1

Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura

Oggetto: fornitura di “dispositivi per diagnostica ed interventistica coronarica e periferica e relativi accessori” per il fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera Di Padova, con facoltà di estensione delle condizioni contrattuali all'ULSSI 16 e all'IRCCS IOV.

Lotti: la fornitura è suddivisa in **N. 126 lotti** come specificato nell'allegato n. 1 al Capitolato Speciale.

Importo complessivo quinquennale a base d'asta: € 15.919.580,00 I.V.A. Esclusa Verranno escluse dalla gara le offerte i cui importi siano superiori ai singoli prezzi a base d'asta fissati per singolo lotto – come indicato nell'Allegato n.1 al Capitolato Speciale.

Ci si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali all'Azienda Ulss 16 e all'IRCCS IOV fino ad un massimo del 20% dell'importo sopraindicato pari a **€ 3.183.916,00 I.V.A. Esclusa**.

Le caratteristiche tecniche dell'appalto oggetto di gara, nonché gli importi e i rispettivi quantitativi richiesti, sono descritti analiticamente nell'Allegato n.1 al Capitolato Speciale

Art. n. 2

Durata della fornitura

Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di stipula e avrà la durata di **mesi 60**.

Il periodo contrattuale è così suddiviso:

1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di 36 mesi;
2. eventuale rinnovo di 24 mesi a meno che non sia pervenuto parere negativo debitamente motivato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'Ufficio Acquisti oppure condizionato alla verifica, da parte dell'Amministrazione, sotto il profilo costo-beneficio.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente il contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale, o Consip, a prezzi più bassi.

Art. n. 3

Clausola di adesione

L' Azienda Ospedaliera di Padova si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della procedura di gara a:

- Azienda ULSS 16 di Padova
- IRCCS IOV

da esercitarsi fino ad un massimo complessivo del 20% dell'importo aggiudicato, previa verifica della capienza economica dell'importo massimo di adesione ed a seguito dei prescritti adempimenti di legge.

Le Aziende/Enti sopra elencati possono manifestare la propria volontà di aderire alla gara con specifica comunicazione trasmessa all'Azienda Ospedaliera di Padova che ha esperito la gara.

Tale opzione non è impegnativa per l'Azienda appaltante ne' per l'Azienda Ulss 16 e lo IOV, che hanno la facoltà di aderire alla gara, entro il limite massimo del 20%, senza che le ditte appaltatrici possano avanzare alcuna pretesa in merito.

Art. n.4 **Deposito cauzionale definitivo**

Il fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata (senza restituzione del cartaceo in quanto parte del procedimento di gara), per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

E' ammessa, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell'11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Art. n. 5 **Esecuzione del contratto – Conto deposito**

I dispositivi oggetto della presente gara possono essere richiesti in conto vendita, pertanto a seguito di emissione di un ordine di acquisto, o in conto deposito per i lotti di seguito precisati.

Modalità di somministrazione in conto deposito

La ditta dovrà costituire, per i lotti n. 22, 115, 116, 117, 118, 119 presso il magazzino dell'Azienda Ospedaliera di Padova sito in via Giustiniani n. 1 (tel 049/8211253) il DEPOSITO DI BASE dei dispositivi oggetto del presente capitolato con le seguenti modalità :

1. la consegna della dotazione di base dei dispositivi oggetto della presente fornitura, dovrà essere effettuata a cura della ditta franco di ogni spesa con i mezzi idonei alla qualità delle merci trasportate al magazzino dell'Azienda Ospedaliera sito in via Giustiniani n. 1 (tel 049/8211253) nelle **misure e quantità che saranno specificate al momento della stipula del contratto, entro 15 giorni dalla comunicazione. I quantitativi in conto deposito dovranno conformarsi ai livelli di attività e all'organizzazione delle UU.OO. e possono essere modificati in aumento o diminuzione a semplice richiesta dell'azienda.**
2. per ogni dispositivo depositato dovrà essere emesso un DDT in tre copie che indichi il nr. di lotto di fabbricazione, il numero seriale, ove previsto, la scadenza, istruzioni operative in merito alle modalità di conservazione (temperatura massima di stoccaggio) oltre al codice (REF) del dispositivo consegnato e la causale, es reintegro conto deposito dei dispositivi oggetto della fornitura, conto visione ecc..e la U.O. richiedente; una copia del DDT firmata in modo leggibile dal ricevente, sarà restituita all'aggiudicatario o all'incaricato della consegna.
3. a seguito dell'effettivo impianto del dispositivo il responsabile della U.O. utilizzatrice in qualità di DEC o un suo assistente provvederà a richiedere alla ditta il reintegro a mezzo telefax, utilizzando il relativo DDT di consegna ai fini dell'identificazione dello specifico dispositivo utilizzato da reintegrare; dall'inoltro di detta comunicazione decorrono i tempi di reintegro. La ditta dovrà effettuare il reintegro **entro 48 ore dalla richiesta** con le stesse modalità indicate ai punti 1 e 2. Con cadenza settimanale il DEC o un suo assistente provvederà ad inviare alla U.O. deputata all'emissione degli ordini, le schede d'impianto corredate dal DDT di consegna al fine di permettere all'ufficio acquisti il perfezionamento della fornitura, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento delle schede con l'emissione dell'ordine d'acquisto e, comunque, non oltre il mese successivo all'impianto stesso. Tale ordine dovrà necessariamente riportare il lotto utilizzato/n. seriale, la data di scadenza, data e numero del DDT di consegna e sarà utilizzato dalla ditta ai fini della fatturazione. E' fatto divieto al fornitore emettere fattura in assenza dell'ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza del fax di reintegro o di specifica autorizzazione inviata dal DEC o suo assistente. L'impresa si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta "in conto deposito", sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto all'utilizzabilità, pertanto si impegna a reintegrarlo, come già specificato e a effettuare verifiche periodiche atte a valutare la validità del prodotto in termini di scadenza, con le modalità di seguito precisate.
4. La ditta si deve impegnare a:
 - gestire il controllo e la sostituzione dei prodotti in conto deposito in scadenza
 - verificare periodicamente la situazione riguardante il materiale in conto deposito, previ accordi con il magazzino dell'Azienda Ospedaliera sito in via Giustiniani n. 1 (tel 049/8211253) o con il magazzino di reparto;
 - ritirare le misure del set di base non utilizzate e che abbiano una validità residua inferiore a 1/3 della validità massima, la movimentazione di ritiro/reso dovrà essere sempre documentata mediante copia del DDT di reso emesso dal magazzino dell'Azienda Sanitaria;i
 - effettuare la sostituzione dei dispositivi prossimi alla scadenza entro 48 ore dal reso da parte del Magazzino, lasciando questa Azienda esente da ogni onere e spesa. La consegna dei dispositivi in sostituzione dovrà avvenire con le stesse modalità indicate ai punti 1 e 2.

5. In base a sopravvenute necessità cliniche delle UU.OO: utilizzatrici e in base a specifica richiesta del DEC o suo assistente, la ditta si impegna a integrare il DEPOSITO DI BASE con prodotti già in contratto, ma che per scarso utilizzo non sono presenti nel set di base o che si ritiene gestire in conto visione. Il magazzino ricevente di questa Azienda dovrà essere informato a cura del DEC della integrazione del conto deposito e dei conti visione, al fine della accettazione dei dispositivi consegnati.
6. Questa Azienda si impegna:
- ad un'adeguata custodia del materiale protesico in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze) e stoccaggio in locali adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla Concedente e si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
 - ad impiantare i materiali forniti in base alla data di scadenza degli stessi;
 - a restituire alla ditta in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, alla impresa che redigerà un verbale attestante il buono stato degli stessi. Le spese relative al ritiro del materiale sono a carico dell'impresa .
 - ad emettere l'ordine d'acquisto dopo l'effettivo utilizzo e comunque non oltre il mese successivo (D.M. 18-11-76 art 1).
 - a rispondere del perimento o deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.
7. Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto. Qualora i prodotti risultassero non conformi all'uso convenuto, questa Amministrazione ha il diritto di respingerli e l'aggiudicataria ha l'obbligo di ritirare i medesimi e di sostituirli con altri corrispondenti alla qualità stabilita, entro il termine **di entro 48 ore** dall'avvenuta conoscenza della contestazione, se i beni rifiutati non verranno ritirati, cesserà l'obbligo di custodia, sopra indicato. Inoltre sarà applicata la penale prevista al successivo art. 16.
8. La ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a quando questa Azienda non provveda ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze non fosse necessario prelevare temporaneamente un dispositivo per poi garantirne il reintegro **entro le 48 ore**, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche delle UU.OO. utilizzatrici.. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata da parte del magazzino dell'AOPD e approvazione degli utilizzatori citati.

Per quanto sopra detto, l'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda Sanitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro, (presa in consegna del magazzino) bensì all'utilizzo del bene.

Sarà facoltà di questa Azienda estendere ad altri lotti di dispositivi impiantabili la gestione in conto deposito e l'aggiudicatario non potrà opporsi a tale richiesta.

Modalità di consegna in conto vendita e Condizioni generali di fornitura

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni secondo quanto previsto dal presente capitolato d'oneri.

La consegna del deposito di base nonché dei vari reintegri o conti visione richiesti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo assistente dovrà essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, sabato escluso, presso il magazzino dell'Azienda Ospedaliera di Padova sito in via Giustiniani n. 1 (tel 049/8211253).

La consegna dei dispositivi in conto vendita dovrà essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, sabato escluso, presso il magazzino dell'Azienda Ospedaliera di Padova indicato sull'ordine d'acquisto.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall'Azienda Sanitaria ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art 1522 del C.C..

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale consegnato è riservato al personale competente, la firma per ricevuta posta sul DDT in occasione delle consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto (vedi articolo 6).

I magazzini indicati, non si riterranno responsabile di eventuali smarrimenti della merce consegnata in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture anche se afferenti all'Azienda Ospedaliera di Padova.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti.

L'etichettatura della merce deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n.46 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana come stabilito dall'art 5 comma IV° del D.Lgs 46/97 e su successivi aggiornamenti.

Per tutti i prodotti richiesti sarà preferito un confezionamento ridotto per numero di pezzi e per ingombro, per consentire l'immagazzinamento in spazi limitati (su scaffali ed in armadi) presso i reparti Ospedalieri. Tutti i prodotti sterili dovranno essere confezionati in idoneo materiale, che consenta il mantenimento della sterilità nel tempo, con invito all'apertura.

L'imballaggio di trasporto deve garantire che le caratteristiche e prestazione dei prodotti contenuti non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento. Gli imballi ed i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare a chiare lettere le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché la descrizione degli stessi

Le prestazioni a carico del fornitore, salvo quanto già precisato per il conto deposito, dovranno essere effettuate entro il termine di sette (7) giorni naturali e sulla base del corrispondente ordine d'acquisto emesso dall'Azienda sanitaria e delle modalità ivi indicate, farà fede la data di spedizione tramite fax o altra piattaforma operativa. In situazioni di particolare necessità ed urgenza il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci richieste in conto vendita entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Il fornitore deve effettuare la consegna presso la sede indicata nell'ordine d'acquisto emesso dall'Azienda ordinante entro il termine indicato nello stesso ordine, esclusivamente su pallet a perdere f.to 80x120 EUR per un'altezza massima da terra (bancale compreso) di cm. 160.

In deroga all'art 1510 2° comma del C.C. la consegna si intende eseguita a rischio del fornitore con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).

Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur in un'unica spedizione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diversi accordi nell'ambito delle singole consegne.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell'ordine e l'esatta indicazione delle quantità, della tipologia del prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza. **I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.**

Modalità consegna Apparecchiatura in comodato d'uso per i lotti ove è richiesta

Le apparecchiature devono possedere un livello correlato alle necessità dei centri utilizzatori,

essere nuove, di ultima generazione tecnologica.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso le UU.OO. richiedenti dell'Azienda Ospedaliera di Padova, previ accordi con le stesse UU.OO. ed il Magazzino Tecnico (Via Giustiniani 1, 35128 Padova, tel. 049-8213877) entro il termine di 15 giorni dalla data di stipula del contratto e secondo le modalità successivamente comunicate. Prima dell'effettiva consegna dovrà essere contattata l'Ingegneria Clinica (tel. 049-8213850) che presenzierà alle operazioni di collaudo che dovranno essere eseguite subito dopo la consegna, con sottoscrizione della ditta, del funzionario dell'ingegneria Clinica e dei Responsabili delle UU.OO. utilizzatrici.

La firma dello specifico verbale di collaudo/messa in funzione da parte di funzionari della ditta, certifica che l'apparecchiatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, che la fornitura è conforme a quanto offerto e richiesto. L'attività di collaudo sarà a totale carico della ditta aggiudicataria che dovrà consegnare, anche se non espressamente previsti in offerta tutti gli accessori ed il materiale necessario per la messa in funzione, il collaudo e il funzionamento delle apparecchiature.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le operazioni di smontaggio e ritiro delle apparecchiature a fine contratto.

L'azienda Ospedaliera si impegna ad utilizzare l'apparecchiatura nei luoghi all'uso deputati, non potrà quindi concedere l'uso o il godimento a terzi. L'Azienda Ospedaliera inoltre si impegna a custodire e conservare le apparecchiature con la diligenza del buon pater familias e si obbliga a restituirle alle imprese nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. n. 6

Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

La regolare esecuzione della fornitura è verificata dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce.

Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli ritirati alle quantità indicate nel DDT. La quantità è esclusivamente quella accertata dal magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'aggiudicatario.

Solo il personale dipendente in servizio presso il Magazzino dell'Azienda Ospedaliera di Padova è autorizzato al ricevimento della merce e alla firma per ricevuta sui Documenti di Trasporto.

L'aver messo in condizione il Magazzino di respingere anche solo parzialmente una fornitura costituisce inadempienza contrattuale.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi e difetti apparenti od occulti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di:

- dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile;
- dichiarare la non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo anche in tempi successivi alla consegna ed in sede di effettivo utilizzo;
- procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Qualora il personale del magazzino rifiuti la merce reputandola inaccettabile, o i prodotti consegnati siano dichiarati in sede di utilizzo non conformi, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale entro 48 ore dalla segnalazione, il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata da parte del magazzino dell'AOPD.

Qualora l'aggiudicatario non provveda al ritiro del materiale rifiutato entro il termine di seguito indicato, questa AOPD non risponde di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza impropria degli stessi, inoltre si applicheranno le penali previste all'art. 16.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati, viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore per il ritiro che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto (vedasi art. 17).

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, o in caso di eventi imputabili ai dispositivi medici, definiti incidenti dalla normativa vigente sulla Vigilanza, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedaliera (indicativamente non meno di 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei prodotti giacenti predisposti dal magazzino per il reso).

Decorsi tali termini sarà applicata la penale indicata nell'art 16. I costi dell'eventuale smaltimento a cura di questa Azienda saranno (art 18 presente capitolato) addebitati all'aggiudicatario. In ogni caso il fornitore riconoscerà all'Azienda Appaltatrice il valore nominale dei prodotti oggetto del ritiro con emissione di nota di accredito.

Il ritiro del materiale dovrà avvenire a rischio e spese del fornitore, che non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la merce potrebbe durante il deposito, oltre i 15 giorni di deposito garantiti.

Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili e l'aggiudicatario non provveda a sostituirle entro il termine predetto (48 ore) l'azienda appaltatrice ha diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'aggiudicatario che sarà tenuto a rimborsare il maggior prezzo pagato e le spese sostenute salvo il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti ne potessero derivare.

Il contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 297 e ss. del DPR 207/2010 sotto cura del Direttore dell'esecuzione in coordinamento con il Responsabile del Procedimento.

Art. n. 7

Sostituzione prodotti-aggiornamento tecnologico

Qualora i dispositivi oggetto di aggiudicazione siano, nel corso del contratto, diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato o l'Aggiudicatario ponga in commercio, durante il periodo di fornitura nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, i nuovi prodotti proposti dovranno possedere le stesse caratteristiche essenziali e preferenziali dei prodotti, ma con specifiche tecniche aggiuntive "migliorative" rispetto a quelle della fornitura in essere. Verranno

accettate unicamente sostituzioni allo stesso prezzo e previa valutazione da parte di questa Amministrazione. Per il prodotto offerto in sostituzione dovranno essere specificate da parte della ditta proponente, le ragioni di detta sostituzione (es.: cessata produzione, miglioramenti tecnologici introdotti, sostituzione per cambio codici aggiudicati ecc..) e, su richiesta, l'aggiudicataria dovrà rilasciare idonea campionatura ai fini della valutazione del nuovo prodotto. Saranno accettate anche proposte di ampliamento di gamma di misure, purché offerte allo stesso prezzo dei prodotti aggiudicati in gara e previa valutazione e verifica di non sovrapposizione con altri lotti di gara o altri contratti in essere.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare con congruo anticipo all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria accetti la sostituzione parziale o totale dei prodotti sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria stessa chiedere alla ditta aggiudicataria il ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'emissione di nota di accredito pari all'importo del materiale reso.

Il fornitore si impegna a provvedere gratuitamente e per tutta la durata del contratto a fornire in formato digitale e su specifica richiesta di questa Azienda tutti i dati necessari all'inserimento nell'anagrafica aziendale dei dispositivi oggetto della fornitura.

Art. n. 8 Riserva di utilizzo/Periodo di Prova

L'Azienda Ospedaliera si riserva di sottoporre il materiale oggetto dei singoli contratti stipulati ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti, **stabilito in 6 mesi**, a partire dalla data della prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi.

La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie sarà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura dei Sanitari utilizzatori. In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Art. n. 9 Variazioni soggettive

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità del contratto stesso, salvo quanto previsto dell'art. 116 del D. Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

Art. n. 10

Garanzia/scadenza

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, e a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al fornitore avverrà, in deroga all'articolo 1495 del C.C., entro 20 giorni dalla scoperta.

Qualsiasi comunicazione sulla sicurezza dei dispositivi o ritiro volontario da parte delle ditte dovrà essere inviata al Responsabile della vigilanza, per l'AOPD presso la U.O.C. di Farmacia fax 049/8212817 mail farmacia@sanita.padova.it

In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza da parte del fabbricante o del Ministero della salute o in conseguenza di eventi imputabili ai dispositivi medici, definiti "incidenti" secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi delle procedure rese necessarie rispettivamente dall'applicazione delle indicazioni fornite negli avvisi di sicurezza o derivanti dall'evento occorso, saranno addebitati al fornitore.

I costi in questione potranno essere originati dalla effettuazione di visite di controllo, da interventi o re interventi, da ricoveri, dall'esecuzione di esami diagnostici o altre azioni supplementari rispetto a quelle previste dai protocolli operativi per la patologia specifica del paziente.

I fornitori si faranno carico dei costi di cui sopra anche dopo la scadenza contrattuale legata all'aggiudicazione della presente gara, per ogni episodio che rientri nelle eventualità sopra descritte. La rendicontazione dei costi sostenuti sarà a carico di questa Azienda che la trasmetterà ai fornitori interessati.

Art. n. 11

Norme in materia di sicurezza

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Essa è tenuta a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell'ambito del presente appalto.

L'aggiudicatario dovrà altresì fornire all'Azienda Ospedaliera l'elenco di tutto il personale che sarà impiegato nell'attività di manutenzione prevista nell'ambito del presente capitolato, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.

Ciascun tecnico della ditta aggiudicataria dovrà portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati foto, nome e cognome, qualifica e ditta di appartenenza.

Per la fornitura in oggetto, trattandosi di consegna materiale non sussistono rischi interferenziali.

Art. n. 12

Revisione prezzi

Si rinvia a quanto previsto a quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs 163/2006.

Art. 13

Subappalto

E' ammesso subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e smi.

In caso di subappalto la Stazione Appaltante verserà direttamente il corrispettivo all'aggiudicatario, il quale dovrà effettuare le comunicazioni previste dal comma 3 art. 118 del D. Lgs 163/2006.

Art. n. 14

Responsabilità civile

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

Art. n. 15

Pagamento del corrispettivo e obblighi tracciabilità flussi finanziari

L'aggiudicatario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario, o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a., dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall'avvio della fornitura, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato a pena di nullità, nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.

L'appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti così da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Ospedaliera, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

Si precisa quindi che l'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine

ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine il numero e la data del DDT di consegna ed il CIG MASTER (codice identificativo gara) indicato nello stesso ordine. Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco ufficio da riportare nelle fatture è il seguente: **UFQVDA.**

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Pertanto in caso si verificasse la sospensione del pagamento al fornitore inadempiente si intende sospeso anche il termine per il calcolo degli interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura, e, comunque, le attività previste dal contratto e nei singoli ordinativi/ricieste di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante comunicazione da inviare tramite raccomandata a.r.

Art. n. 16 **Contestazioni e controversie-Penali**

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle penalità indicate nel Capitolato Speciale che si richiamano:

1. in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, (15 gg per la costituzione del conto deposito, 48 ore per il reintegro, 7 giorni dall'invio dell'ordine d'acquisto, 48 ore in caso di urgenza, 15 giorni per la consegna dell'apparecchiatura) sarà dovuta – per ogni giorno di ritardo – una penale pari al 5% dell'importo complessivo della quantità richiesta, al netto di IVA, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale.. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
2. in caso di mancata consegna decorsi inutilmente 20 giorni dal termine pattuito l'Azienda si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda Ospedaliera procederà ad ordinare la fornitura nel "libero mercato", e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall'Azienda, per le quantità residue poste in gara, oltre al pagamento della penale prevista per la ritardata consegna (vedi punto 1) ;
3. in caso di mancanza della qualità promessa (prodotti viziati, difettosi, cambio di REF, validità residua del prodotto inferiore ai termini previsti) l'Azienda contesta i difetti, respinge i prodotti ed invita l'impresa all'immediata sostituzione entro le 48 ore dalla contestazione con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta . Mancando o ritardando ad uniformarsi a tale obbligo al fornitore saranno applicate le penali previste per la ritardata/mancata consegna, compresa la facoltà di procedere ad ordinare la fornitura nel "libero mercato" con addebito alla Ditta inadempiente delle eventuali maggiori spese sostenute e di risolvere il contratto;
4. in caso di mancata tempestiva comunicazione (15 giorni prima dell'effettiva consegna) relativa all'indisponibilità di un prodotto offerto (cessata produzione/commercializzazione, ecc) verrà applicata una penale fino ad un massimo del 3% del valore complessivo del lotto di riferimento;
5. in caso di indisponibilità anche temporanea del prodotto richiesto la Ditta dovrà fornire un prodotto alternativo, senza causare l'interruzione del servizio e previa valutazione ed

autorizzazione da parte della Azienda Ospedaliera di Padova; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale pari ad € 200,00; oltre alla penale prevista per il ritardo di consegna (punto 1). In caso di ritardo che si protrae per oltre 20 giorni dal termine pattuito l'Azienda Ospedaliera si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda Ospedaliera procederà ad ordinare la fornitura nel "libero mercato", e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera, per le quantità residue poste in gara.

6. mancato rispetto della procedura relativa al ritiro dei prodotti oggetto di revoca ministeriale o contestati (15 giorni dalla comunicazione dei prodotti giacenti presso il magazzino) sarà applicata una sanzione pari al 15% del valore del materiale non ritirato oltre al pagamento dei costi di smaltimento (vedi art 18 presente capitolato d'oneri); inoltre la ditta si impegna a riaccreditarne il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza inviata tramite PEC. La ditta ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione. L'amministrazione valutate le controdeduzioni formulate dalla ditta aggiudicataria deciderà in merito all'applicazione delle penali.

L'ammontare delle penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale o direttamente sui crediti dell'Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedaliera, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Ospedaliera stessa. E' fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno nonché la risoluzione del rapporto contrattuale nei termini suindicati. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'addebito delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'azienda si riserva dopo due contestazioni scritte relative ai disservizi indicati (punti da 1 a 6) di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità messe a gara.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura (20 gg dopo la data pattuita), ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati (48 ore dalla comunicazione) e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale contestato o non commercializzabile sarà restituito, con spese a carico del fornitore che dovrà altresì riconoscere una nota di accredito pari al valore di quanto reso.

Le somme provenienti dall'eventuale applicazione della penale prevista dall'art. 19, sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

Art. n. 17

Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa

L'Azienda Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Azienda Ospedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010;
- In caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda Ospedaliera;
- esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015.
- in caso di ripetuta e grave inadempienza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna o nella sostituzione della merce contestata, la mancata consegna ingiustificata dei prodotti richiesti, quando tali inadempienze si ripetano complessivamente per 2 volte;
- nel caso in cui l'ammontare delle penali contestate superi il 10% del valore del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analogha procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Ospedaliera e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. n. 18

Ritiro dei prodotti dichiarati non commercializzabili

Nella fattispecie “prodotti non commercializzabili” sono contemplati:

- Prodotti oggetto di ritiro disposto dalla ditta o dalle autorità competenti;
- Prodotti in scadenza entro i termini previsti dall'art. 5 del presente capitolato;
- Prodotti non conformi, (vedi art. 16 punto 3) del presente capitolato, contestati da questa Azienda al momento della ricezione o al momento dell'accertato vizio occulto.

L'elenco dei prodotti non commercializzabili conservati presso il Magazzino dell'Azienda Ospedaliera viene comunicato alla ditta unitamente al DDT di consegna.

La ditta dovrà provvedere al ritiro entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare questa Azienda allo smaltimento per proprio conto.

Lo smaltimento per conto della ditta comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti da questa Azienda, aggravati da una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.

Nel caso in cui la ditta abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, decorsi inutilmente 15 giorni dalla dichiarazione questa Azienda potrà provvedere allo smaltimento con addebito dei costi come sopra indicati aggravati di una penalità pari al 15% del valore della merce non ritirata.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui la Ditta, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di questa Azienda relativa all'elenco dei prodotti non più commercializzabili, non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19

Prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata

Ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale del Veneto in data 07/09/2015 e approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015 si prevede quanto segue:

- ❖ nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. 159/2011, abbiano dato esito positivo il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno;
- ❖ l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata in corso di esecuzione del contratto;
- ❖ la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* Codice Penale.

Art. n. 20

Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera potranno avvenire esclusivamente utilizzando mezzi telematici così come disposto dal DPCM 22 luglio 2011 nr.267 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera

c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale (DPCM 22 luglio 2011 n. 267, art. 3).

Art. n. 21
Contratto

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed è soggetto ad imposta di bollo a carico della ditta aggiudicataria.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 22
Rimborso spese pubblicazione bando di gara

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, D. L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, le spese per la pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale del bando e dell'avviso di gara, di cui all'art. 66, comma 7 del D. Lgs 163/2006 sono a carico dell'aggiudicatario.

I costi sostenuti dalla stazione appaltante per tali pubblicazioni, stimate in circa € 800,00 (IVA esclusa) dovranno pertanto essere rimborsati dall'aggiudicatario/aggiudicatari, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante medesima.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare le modalità con cui dovrà avvenire detto rimborso.

In caso di più aggiudicatari, inoltre, la spesa come sopra stimata verrà suddivisa tra gli stessi in modo proporzionale ai rispettivi importi di aggiudicazione.

Art. n. 23
Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ospedaliera sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Art. n. 24
Trattamento dei dati personali

L'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") è visionabile sul sito aziendale www.sanita.padova.it

Art. n. 25
Clausola finale

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'onori, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" visionabili sul sito aziendale www.sanita.padova.it, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

* * * * *